

**REGOLAMENTO INTERNO**  
**PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E**  
**L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE VI HANNO ACCESSO**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di **GEOX S.p.A.** in data 20 aprile 2006

## INDICE

### PREMESSE

Scopo del Regolamento	Pag. 3
Destinatari del Regolamento	Pag. 3
Riferimenti normativi	Pag. 3
<b>1. INFORMAZIONI RILEVANTI E PRIVILEGIATE</b>	
1.1. Definizioni	Pag. 4
<b>2. REGOLE DI COMPORTAMENTO</b>	
2.1. Obblighi e divieti	Pag. 6
<b>3. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI</b>	
3.1. Valutazione sulla rilevanza delle informazioni ed individuazione dei soggetti coinvolti	Pag. 7
3.2. Accesso alle informazioni da parte di soggetti esterni	Pag. 8
<b>4. COMUNICAZIONE ESTERNA</b>	
4.1. Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate	Pag. 8
4.2. Ritardo nella comunicazione al Pubblico delle Informazioni privilegiate	Pag. 9
4.3. Altre comunicazioni e relazioni esterne	Pag. 11
4.4. Linee guida per gli incontri con analisti finanziari o altri operatori del mercato	Pag. 11
4.5. Rumors	Pag. 11
4.6. Dati previsionali ed obiettivi quantitativi	Pag. 11
<b>5. SOCIETA' CONTROLLATE</b>	
5.1. Flusso informativo	Pag. 12
5.2. Comunicazioni al pubblico	Pag. 12
5.3. Altre comunicazioni e relazioni esterne	Pag. 13
5.4. Dati previsionali ed obiettivi quantitativi	Pag. 13
<b>6. REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</b>	
6.1. Premessa	Pag. 13
6.2. Registro di gruppo	Pag. 14
6.3. Individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro	Pag. 14
6.4. Aggiornamento del registro	Pag. 14
6.5. Preposto alla tenuta del Registro	Pag. 14
6.6. Conservazione del Registro	Pag. 15
<b>7. LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI</b>	Pag. 16
<b>8. OBBLIGHI CHE DERIVANO DALL' AVERE ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E SANZIONI</b>	Pag. 17
<b>9. NORME FINALI</b>	
9.1. Diffusione del Regolamento	Pag. 19
9.2. Inosservanza del Regolamento	Pag. 19
9.3. Controllo sul rispetto del Regolamento	Pag. 19
9.4. Modifiche e integrazioni del Regolamento	Pag. 19
9.5. Entrata in vigore del Regolamento	Pag. 19

## PREMESSE

### Scopo del Regolamento

Il presente Regolamento Interno (di seguito il "Regolamento") disciplina la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni sui fatti che accadono nella sfera di attività di **GEOX S.p.A.** (di seguito la "Società") e delle sue Controllate (come definite al paragrafo 1.1.4.), con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate, nonché l'istituzione, tenuta ed aggiornamento del registro dei soggetti che hanno accesso alle predette informazioni.

Le regole di comportamento fissate dal Regolamento sono adottate:

- per assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia;
- a tutela degli investitori, essendo volte a prevenire il compimento di operazioni speculative lesive dei loro interessi tramite lo sfruttamento di asimmetrie informative, ovvero l'alterazione delle variabili di mercato, mediante la diffusione di informazioni non veritiere o fuorvianti;
- a tutela della 'Società, per le eventuali responsabilità che sulla stessa possano ricadere per i reati commessi da soggetti alla stessa riconducibili.

### Destinatari del Regolamento

Destinatari del presente Regolamento sono i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo della Società ed i dipendenti della Società (congiuntamente definiti "destinatari") <sup>(1)</sup>

Rientrano altresì tra i Destinatari i membri degli organi di amministrazione delle Controllate per l'applicazione del capitolo 5 del Regolamento, nonché i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo ed i dipendenti delle Controllate e della Controllante qualora sia istituito un Registro di Gruppo ai sensi del capitolo 6.

### Riferimenti normativi

<b>TUF</b>	<i>Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni)</i>
<b>RE</b>	<i>Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 in materia di emittenti (deliberazione Consob n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche ed integrazioni).</i>
<b>RBI</b>	<i>Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.</i>
<b>IRBI</b>	<i>Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.</i>
<b>CA</b>	<i>Codice di Autodisciplina (Edizione marzo 2006)</i>

---

<sup>1</sup> Si evidenzia che, ai fini del D.Lgs. 231/01, si considerano destinatari del presente regolamento anche i professionisti con funzioni apicali e i collaboratori che, per quanto non dipendenti della Società, sono stabilmente e continuativamente inseriti nella struttura operativa della stessa e operano sotto la direzione della Società o che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.

## 1. INFORMAZIONI RILEVANTI E PRIVILEGIATE

La normativa vigente per le società quotate nei mercati regolamentati italiani in materia di informazione societaria (art. 114 TUF) impone agli emittenti ed ai soggetti che li controllano di **comunicare senza indugio al pubblico, alla Consob ed alla società di gestione del mercato, secondo le modalità stabilite dai regolamenti emanati dalla Consob, le Informazioni Privilegiate** (di cui all'art. 181 TUF) **che riguardano direttamente detti emittenti e le Società Controllate** (cd. *disclosure*).

Ai sensi dell'art. 66 RE, gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del TUF sono ottemperati quando, **al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati**, il pubblico sia stato informato senza indugio.

Per evento o circostanza **non ancora formalizzati** si intendono eventi o circostanze comunque già verificatesi, in relazione alle quali, tuttavia, manca la definitiva ufficializzazione.

La normativa è tesa da un lato, tramite la diffusione tempestiva e corretta delle informazioni al pubblico, a rafforzare l'integrità del mercato, evitando la divulgazione selettiva delle informazioni, dall'altro lato a contrastare il fenomeno di abuso di informazioni privilegiate.

In relazione al "trattamento delle informazioni societarie", L'art. 4 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (Edizione marzo 2006) prevede che:

4.P.1. *"Gli amministratori e i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata dall'emittente nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata dall'emittente per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni."*

4.C.1 *"Gli amministratori delegati assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie; a tal fine essi propongono al consiglio di amministrazione la adozione di una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti l'emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate"*.

Ai sensi di quanto precede, la Società ha adottato le seguenti regole di comportamento, finalizzate a disciplinare la gestione interna delle informazioni e la comunicazione all'esterno delle medesime, nel rispetto della normativa vigente in materia di circolazione delle informazioni.

Per quanto riguarda il riferimento nel Regolamento alle Informazioni Privilegiate, tenuto conto che tali informazioni devono essere oggetto senza indugio di *disclosure*, le norme del Regolamento non derogano in alcun modo agli obblighi di *disclosure* anzidetti, ma attengono al lasso di tempo compreso tra il momento in cui hanno origine le Informazioni Privilegiate e/o gli eventi rilevanti che danno luogo a tali informazioni, e il momento della loro diffusione con le modalità previste dalla normativa vigente.

### 1.1. Definizioni

#### 1.1.1 Art. 181 TUF:

1) [...] **per Informazione Privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari <sup>(1)</sup> che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.**

2) *In relazione a derivati su merci, per Informazione Privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo le prassi di mercato ammesse.*

---

<sup>(1)</sup> Per strumenti finanziari si intendono gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 TUF ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro paese UE, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un paese dell'UE.

3) Un'informazione si ritiene di **carattere preciso** se:

- a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- b) è **sufficientemente specifica** da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

4) Per informazione che, se **resa pubblica**, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

- 1.1.2 Per **Informazione Rilevante** si intende un'informazione idonea a divenire un'Informazione Privilegiata, che non abbia ancora assunto quei caratteri di precisione richiesti dall'art. 181 TUF.<sup>1</sup>
- 1.1.3. Sono **Società Controllate** (o in breve **Controllate**) le società individuate in base ai criteri dell'all'art. 93 del TUF <sup>(2)</sup>.
- 1.1.4. Per **Registro** si intende il Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate, istituito ai sensi dell'art. 115-bis TUF

<sup>1</sup> Per gli esempi di informazioni privilegiate si rimanda alle linee guida allegate al Regolamento.

A titolo esemplificativo, l'informazione può seguire il seguente iter di maturazione:

- fase iniziale ► ISCRIZIONE NEL REGISTRO di cui alla Parte 5

informazione relativa ad un complesso di circostanze o ad un evento potenzialmente rilevanti, ma non ancora esistenti o che non si possa ancora ragionevolmente prevedere che verranno ad esistenza (ad esempio, elaborazione di uno studio per un'acquisizione, proposta di entrare in un nuovo settore, risultati parziali di una ricerca di un nuovo prodotto o di nuove iniziative etc.);

- fase intermedia ► ISCRIZIONE NEL REGISTRO di cui alla Parte 5

informazione relativa ad un complesso di circostanze o di eventi rilevanti esistenti, o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza, ma non sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari (ad esempio decisione di approfondire uno studio di acquisizione, primi risultati di una ricerca, avvio di una sperimentazione, etc.);

ovvero

informazione relativa ad un complesso di circostanze o ad un evento rilevante non ancora esistenti, o che non si possa ancora ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza, ma sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari (ad esempio, incontri non formalizzati per un'acquisizione, incontri con professionisti per una ristrutturazione aziendale, etc.);

- fase finale (informazione privilegiata) ► DISCLOSURE:

informazione relativa ad un complesso di circostanze o ad un evento esistente, o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza, sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari, e che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

La finalità è quella che tutti abbiano nello stesso momento la possibilità di utilizzare le informazioni per fare le proprie valutazioni sulla convenienza delle operazioni sulle azioni, senza che coloro che hanno accesso alle informazioni in anticipo per ragioni di lavoro o per l'incarico di amministrazione o controllo, o per altre attività svolte per conto della società, possano essere avvantaggiati rispetto a tutti gli altri investitori che, invece, non hanno accesso a tali informazioni se non quando vengono comunicate al mercato.

<sup>(2)</sup> Sono società controllate, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numeri 1 e 2 del codice civile:

- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria

Ai sensi dell'art. 93 del TUF, sono considerate società controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:

- a. le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- b. le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

Ai fini di cui sopra si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

- 1.1.5. Per **Preposto** si intende il soggetto incaricato della tenuta ed aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate, istituito ai sensi dell'art. 115-bis TUF.  
Per **Sostituto del Preposto** si intende il soggetto incaricato di sostituire il Preposto, in caso di sua assenza o impedimento.

## 2. REGOLE DI COMPORTAMENTO

I Destinatari, nello svolgimento di tutte le attività riconducibili alla Società, devono conoscere e rispettare la normativa primaria e secondaria italiana e straniera applicabile nonché i principi e le regole di *corporate governance*, le procedure ed i regolamenti adottati dalla Società, con particolare riferimento:

- allo Statuto sociale vigente;
- al Codice Etico;
- al Codice di Autodisciplina;
- al Regolamento Internal Dealing;
- alla procedura operazioni con parti correlate;
- al sistema delle deleghe e delle procure adottato;
- al Modello Organizzativo e Gestionale adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- alle procedure interne.

### 2.1. Obblighi e divieti

2.1.1 E' fatto espresso **obbligo** ai Destinatari:

a) **di riservatezza.**

Tale obbligo deve essere osservato in merito alle Informazioni Rilevanti, da un lato per tutelare l'interesse della Società al riserbo sui propri affari, dall'altro lato al fine di prevenire ipotesi di abusi di mercato, in conseguenza della diffusione di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti;

L'obbligo di riservatezza deriva, tra l'altro:

- per i dipendenti, dall'obbligo di rispettare il generale diritto alla riservatezza della Società circa le attività svolte nello svolgimento del rapporto di lavoro e dall'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 Codice Civile;
- per i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo, dai doveri di riservatezza previsti dalla legge in merito alle Informazioni Privilegiate di cui vengano a conoscenza quali membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo della Società,  
In particolare, i componenti degli organi amministrativi e di controllo e tutti coloro che ad altro titolo intervengano, partecipino o comunque assistano alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dei Comitati dallo stesso istituiti, devono mantenere l'assoluta riservatezza sui documenti ed informazioni acquisite nel corso delle predette riunioni e la segretezza sulle Informazioni Rilevanti e Privilegiate fino a quando tali informazioni non siano rese pubbliche dalla Società secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento. L'obbligo di riservatezza riguarda anche tutta la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno delle anzidette riunioni che venga messa anticipatamente a disposizione dei partecipanti;
- per i professionisti, dai doveri di riservatezza previsti dalla legge o comunque connessi all'incarico professionale o previsti da specifici accordi con la Società;
- per i collaboratori, consulenti o altri che comunque operino per conto della società, dal dovere di riservatezza previsto dai contratti o da specifici accordi.

b) **di trattare le Informazioni Privilegiate** con tutte le necessarie cautele al fine di assicurare che le stesse circolino all'interno ed all'esterno della Società senza pregiudicarne il carattere riservato e nel rispetto delle specifiche procedure aziendali, sino a che non vengano diffuse al pubblico secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento.

Analogo obbligo vale per il trattamento delle Informazioni Rilevanti, sino a che non vengano diffuse al pubblico secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento (in quanto siano divenute Informazioni Privilegiate ovvero in quanto ritenuto dai competenti organi della Società necessario od opportuno), ovvero sino a quando non perdano le caratteristiche di rilevanza;

2.1.2. E' fatto espresso **divieto** ai Destinatari di:

- **comunicare** con qualsiasi mezzo le Informazioni Privilegiate delle quali siano venuti a conoscenza in ragione di quanto sopra previsto sub 2.1.1 b), se non indispensabile nell'ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni; in particolare, è fatto assoluto

divieto a chiunque di rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate riguardanti la Società e le Controllate, che non abbiano già formato oggetto di diffusione al pubblico;

- **compiere** direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono;
- **compiere**, in nome e/o per conto della Società, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono;
- **raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate**, ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le Informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi.

I divieti di cui sopra si applicano altresì a tutte le Informazioni Rilevanti di cui i Destinatari vengano a conoscenza in ragione di quanto sopra previsto..

### 3. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

#### 3.1. Valutazione sulla rilevanza delle informazioni e individuazione dei soggetti coinvolti

3.1.1 La valutazione in merito alla rilevanza delle informazioni riguardanti la Società e le Controllate (fatto salvo per le informazioni che siano da queste ultime comunicate alla Società, in osservanza di quanto previsto al Capitolo 5 del Regolamento) è di competenza dei seguenti soggetti:

- a) **informazioni emergenti nel corso di riunioni di organi collegiali** (Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo ed altri comitati istituiti dal Consiglio): la competenza è rimessa all'Organo collegiale, mentre la gestione della comunicazione all'interno e/o all'esterno della struttura aziendale delle Informazioni avverrà a cura dei soggetti delegati a dare attuazione alle deliberazioni assunte dall'organo collegiale;
- b) **informazioni emergenti nel corso di adunanze dell'assemblea dei soci**: la competenza è rimessa al Presidente dell'assemblea;
- c) **dati e situazioni contabili**: la competenza è rimessa al Direttore Amministrazione e Finanza o al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili, quando verrà nominato;
- d) **altre informazioni**: la competenza è dell'Amministratore Delegato per tutte le altre informazioni.

3.1.2. Ove l'informazione venga valutata dai soggetti competenti ai sensi del 3.1.1 quale Informazione Privilegiata ai sensi dell'art. 114, comma 1, TUF e dell'art. 66 RE, la stessa dovrà essere resa pubblica senza indugio, in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente e di quanto previsto al Capitolo 4 del Regolamento.

3.1.3. Ai fini di quanto previsto sub 3.1.1. d), i Destinatari devono informare senza indugio il *Direttore Corporate* di tutte le Informazioni potenzialmente Rilevanti o Privilegiate, riguardanti la Società e le Controllate, indicando i soggetti che ne hanno conoscenza, ovvero ai quali le Informazioni debbano essere comunicate in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte.

3.1.4 Il Direttore Corporate provvede a darne immediata notizia ai soggetti competenti a valutarne la rilevanza ai sensi del precedente punto 3.1.1., i quali nel caso in cui le informazioni non siano soggette alla immediata diffusione al pubblico, dovranno:

- a) individuare, anche in base alle indicazioni ricevute, i soggetti, interni o esterni, che hanno accesso alle predette informazioni, in ragione dell'attività lavorativa ovvero in ragione delle funzioni svolte per la Società,
- b) indicare al Direttore Corporate le persone da iscrivere nel Registro che hanno accesso alle Informazioni Rilevanti o Privilegiate (compresi i richiedenti medesimi, ove non già iscritti in relazione a quell'Informazione).

3.1.5 Quindi, sulla base delle indicazioni ricevute dai soggetti competenti ai sensi del 3.11, il Direttore Corporate provvederà a richiedere al Preposto l'iscrizione nel Registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate e verificherà che siano state adottate tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni, provvedendo ad adottare le ulteriori misure, se necessarie. Inoltre, in ogni caso in cui le Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate

dovessero essere comunicate a soggetti non previamente individuati ai sensi del precedente punto 3.1.4., il Direttore Corporate provvederà affinché tali soggetti vengano immediatamente iscritti nel Registro

### **3.2. Accesso alle informazioni da parte di soggetti esterni**

3.2.1. La comunicazione di Informazioni Rilevanti o Privilegiate a soggetti esterni rispetto alla Società potrà avvenire solo in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto della società ed a condizione che i destinatari dell'informazione siano sottoposti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale. Pertanto, in ogni caso in cui non vi sia la certezza che l'obbligo di riservatezza derivi da altre fonti, andrà richiesta la sottoscrizione di specifici impegni di riservatezza come condizione per la trasmissione delle informazioni.

3.2.2. Delle regole particolari valgono, ai sensi dell'art. 66 comma 7, RE, per la comunicazione di situazioni, informazioni e dati contabili in genere, che può avvenire solo alla duplice condizione che:

- i soggetti riceventi siano tenuti ad un obbligo di riservatezza;
- la comunicazione sia doverosa in quanto necessaria all'adempimenti di obblighi di legge (es. trasmissione di informazioni alla società di revisione).

I Destinatari, qualora debbano comunicare delle informazioni che potrebbero essere ritenute Rilevanti o Privilegiate a soggetti esterni, dovranno previamente darne immediata comunicazione al Direttore Corporate, il quale chiederà ai soggetti competenti ai sensi del precedente art. 3.1.1, di valutare la rilevanza dell'informazione. Qualora gli stessi ritengano che l'informazione presenta i caratteri dell'informazione rilevante o privilegiata e, tuttavia, ritengano sussistenti i presupposti perché possa comunque venire comunicata a soggetti esterni, in questo caso autorizzeranno il Direttore Corporate a consentire la comunicazione dell'informazione ai soggetti esterni, previa adozione delle cautele necessarie a garantire il rispetto da parte dei soggetti esterni dell'obbligo di riservatezza. Diversamente, i soggetti competenti informeranno il Presidente e/o l'Amministratore delegato affinché venga data integrale divulgazione al pubblico dell'informazione ai sensi dell'art. 114, comma 4 del TUF.

3.2.3. Fermo il rispetto di quanto sopra previsto sub 3.2.1. e 3.2.2., in caso di comunicazione non intenzionale, nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, di Informazioni Rilevanti o di Informazioni Privilegiate ad un soggetto che non sia tenuto ad un obbligo di riservatezza, ovvero che non abbia preventivamente sottoscritto impegni di riservatezza, dovrà essere immediatamente informato il Direttore Corporate che a sua volta informerà il Presidente e/o l'Amministratore Delegato, affinché si provveda senza indugio alla comunicazione al pubblico, con le modalità stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.

3.2.4. Inoltre, i soggetti esterni ai quali venga consentito l'accesso ad Informazioni Rilevanti o Privilegiate, fermo restando che detti soggetti dovranno essere iscritti nel Registro, dovranno essere resi edotti dell'obbligo di istituire il Registro di cui all'art. 115-bis del TUF ed impegnarsi ad ottemperare all'obbligo anzidetto.

## **4. COMUNICAZIONE ESTERNA**

La Società, emittente strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, comunica con il mercato nel rispetto della normativa primaria e secondaria vigente e dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle informazioni.

### **4.1 Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate**

4.1.1. La responsabilità della tempestività della comunicazione al pubblico riguardante le informazioni "price sensitive" concernenti la Società e le sue Controllate è rimessa alla responsabilità del Presidente e dell'Amministratore Delegato della Società <sup>(1)</sup>, i quali si coordineranno tra loro a tali fini.

---

<sup>(1)</sup> A tali fini i predetti soggetti dovranno tenere conto:

- che l'art. 114 TUF, pur richiamando l'art. 181 TUF, disciplina un'informazione privilegiata "già matura" e pertanto da divulgarsi senza indugio;
- che, ai sensi dell'art. 66, gli obblighi di cui all'art. 114 TUF sono ottemperati quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio.

4.1.2 A supporto dei predetti soggetti opererà il Direttore Corporate, per l'attività di coordinamento dell'informazione verso l'esterno.

Il Direttore Corporate, a tal fine, dovrà:

- assistere il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione, gli altri organi collegiali ed i responsabili di unità organizzative aziendali ai fini del corretto adempimento degli obblighi informativi nei confronti del mercato, della Consob e di Borsa Italiana, provvedendo altresì alla circolarizzazione di materiale normativo ed orientativo generale emanato dalle Autorità di vigilanza del Mercato e da Borsa Italiana;
- assicurare che la comunicazione al pubblico di Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate e il marketing delle attività della Società non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante;
- assicurare che la comunicazione al pubblico avvenga in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori e in tutti gli eventuali Stati membri in cui la Società abbia richiesto o approvato l'ammissione alla negoziazione dei propri strumenti finanziari in un mercato regolamentato:

4.1.3. La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate deve avvenire nel rispetto della normativa primaria e secondaria vigente <sup>(1)</sup>, nonché degli orientamenti espressi al riguardo dalla Consob e da Borsa Italiana, mediante diffusione di comunicati con le modalità stabilite dall'art. 66 RE.

4.1.4. Tutti i comunicati diffusi ai sensi dell'art. 66 RE, devono essere pubblicati sul sito internet della Società entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della diffusione e restare disponibili sul sito internet per almeno due anni dalla data di pubblicazione.

4.1.5. I comunicati devono essere diffusi **senza ingiustificato ritardo** (in particolare, il Consiglio di amministrazione ed i Comitati provvedono affinché di norma i comunicati vengano diffusi non appena approvata la relativa delibera, sospendendo la riunione ove necessario).

4.1.6. In caso di diffusione involontaria, nel corso di assemblee, di Informazioni Rilevanti o di Informazioni Privilegiate, queste devono essere comunicate senza indugio al mercato, sospendendo brevemente la riunione ove necessario.

## 4.2. Ritardo nella comunicazione al Pubblico delle Informazioni privilegiate

4.2.1. Ai sensi dell'art. 114, comma 3 TUF, la Società può ritardare la diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, nelle ipotesi ed alle condizioni stabilite dalla Consob, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che la Società sia in grado di garantire la riservatezza.

---

Ove si proceda alla comunicazione di un evento non ancora verificatosi (ad esempio in presenza di *rumors*), resta fermo in ogni caso che il comunicato deve contenere *elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati, nonché collegamenti e raffronti con il contenuto di comunicati precedenti* (6° comma dell'art. 66 RE), e pertanto deve chiarire la circostanza che trattasi di evento non verificatosi ma che si ritiene ragionevolmente che si verificherà, ovvero smentirla;

- che l'obbligo di *disclosure* sussiste, ai sensi dell'art. 114 TUF, in relazione alle informazioni riguardanti direttamente la Società (ad esempio la decisione della Società di lanciare un'OPA etc.) e le società Controllate.

Al riguardo va posta comunque attenzione alle informazioni indirette (ossia che non nascono direttamente all'interno della Società), le quali possono peraltro divenire informazioni dirette (ad esempio, la Società viene contattata da altra società che intende verificare la fattibilità di un'OPA amichevole; le proiezioni sulle conseguenze di una variazione dei prezzi di una materia prima – informazione indiretta – sulla società che l'utilizza etc.).

<sup>(1)</sup> Ai sensi del 6° comma dell'art. 66 RE, gli emittenti quotati ed i soggetti che li controllano assicurano che:

- a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti;
- b) ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già rese note al pubblico venga a questo comunicata senza indugio con le modalità indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 del citato art. 66;
- c) la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e il *marketing* delle proprie attività non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante;
- d) la comunicazione al pubblico avvenga in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori e in tutti gli Stati membri in cui gli emittenti hanno richiesto o approvato l'ammissione alla negoziazione dei loro strumenti finanziari in un mercato regolamentato.

Va tenuto conto che, ai sensi dell'art. 67 RE, Borsa Italiana può stabilire, con il proprio Regolamento, a) il contenuto minimo dei comunicati indicati all'articolo 66 e le modalità di rappresentazione delle informazioni in essi contenute con riferimento a singole tipologie di fatti (**vedasi Sez. IA.2.17 IRBI**); b) modalità di comunicazione al mercato da parte delle società quotate e di informazione del pubblico diverse da quelle indicate, rispettivamente, all'articolo 35, comma 2, e all'articolo 66, comma 2, RE purché idonee a garantire un uguale grado di diffusione e immediatezza delle informazioni [...] (vedasi Tit. 2.7. RBI e Sez. IA.2.10 IRBI).

4.2.2. Ai sensi dell'art. 66-bis RE, la Società può ritardare la diffusione al pubblico di informazioni al fine di non pregiudicare un proprio "interesse legittimo" <sup>(1)</sup>.

4.2.3 Premesso che la Società prevede di limitare a casi eccezionali il ricorso alla facoltà di ritardare la comunicazione al mercato, qualora la stessa intenda avvalersi di tale facoltà, dovranno essere rispettate le seguenti regole:

- a) la valutazione circa il ricorrere di una circostanza rilevante, come definita dall'art. 66-bis RE, che possa giustificare il ritardo nella comunicazione dell'informazione, riguardante la Società o le Controllate, ove la decisione non sia assunta da un Organo collegiale, spetta al Presidente d'intesa con l'Amministratore Delegato;
- b) la valutazione deve avvenire nel rispetto della normativa primaria e secondaria vigente nonché sulla base di tutte le informazioni, dati e circostanze a disposizione. La decisione deve essere espressa per iscritto, con precisazione delle motivazioni e valutazioni di supporto, ed essere conservata agli atti della Società debitamente sottoscritta;
- c) le Informazioni Privilegiate di cui viene ritardata la comunicazione devono essere sottoposte alla più assoluta riservatezza; non può essere ritardata la comunicazione delle Informazioni Privilegiate in relazione alle quali la Società (e le Controllate) non sia in grado di garantire la riservatezza ed in particolare:
  - i) deve essere impedito l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società, mediante preventiva individuazione di queste ultime ed iscrizione nel Registro di cui al capitolo 6;
  - ii) deve essere garantito che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni, mediante l'invio dell'apposita informativa all'atto dell'iscrizione nel Registro di cui al capitolo 6;
- d) **senza indugio** con riferimento al momento in cui viene assunta la decisione di ritardare la comunicazione, il Presidente d'intesa con l'Amministratore Delegato, ne **informa Consob** indicando le circostanze connesse al ritardo ed il referente all'interno della Società al quale far pervenire eventuali richieste;
- e) su richiesta di Consob, espressa in base alla normativa vigente, ovvero qualora la Società o i soggetti a conoscenza dell'Informazione Privilegiata oggetto della ritardata comunicazione non siano in grado di garantire la riservatezza, la Società dovrà procedere alla comunicazione immediata al pubblico secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento.

4.2.4. In ogni caso di ritardo nella comunicazione al mercato di Informazioni Privilegiate, ove la Società abbia in essere, in conformità alle vigenti norme di legge e regolamentari, un'autorizzazione ad operare su azioni proprie, deve essere disposto, a cura di uno dei soggetti di cui sub 4.2.3. a), il blocco dell'operatività sulle predette azioni proprie, fino alla comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate delle quali è stata ritardata la comunicazione; il blocco deve essere altresì disposto per l'operatività su strumenti finanziari <sup>(2)</sup>, diversi dalle azioni proprie, cui le predette Informazioni Privilegiate si riferiscono.

---

<sup>(1)</sup> Ai sensi dell'art. 66bis, comma 2, RE, sono circostanze rilevanti ai sensi del comma 1 (ossia tali da poter pregiudicare un "interesse legittimo", quest'ultimo da intendersi non nella sua accezione tecnico-giuridica, ma in senso economico e contrattuale) quelle in cui la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate può compromettere la realizzazione di un'operazione da parte dell'emittente ovvero può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico. Tra tali circostanze rientrano almeno le seguenti:

- a) le negoziazioni in corso, o gli elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso in cui la solidità finanziaria dell'emittente sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente;
- b) le decisioni adottate o i contratti conclusi dall'organo amministrativo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, diverso dall'assemblea, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra i due organi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico.

<sup>(2)</sup> Per strumenti finanziari si intendono gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 TUF ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di

#### 4.3. Altre comunicazioni e relazioni esterne

- 4.3.1 Ogni rapporto con la stampa ed altri mezzi di comunicazione (comunicati stampa, interviste, interventi a convegni), nonché con gli analisti finanziari, gli investitori istituzionali ed ogni altro soggetto terzo rispetto alla Società (che non rientrino nelle normali attività operative della Società), avverranno a cura del Presidente, con l'assistenza del Direttore Corporate, che si avvale della funzione di Investor Relation, al fine di garantire il rispetto delle politiche aziendali in materia di comunicazione esterna, nonché degli obblighi legislativi e regolamentari vigenti, con particolare riguardo alla parità informativa tra i diversi operatori e rispetto al mercato.
- 4.3.2 La gestione operativa di tale attività può essere delegata – per specifici atti/controparti o categorie di atti/controparti – a determinate unità organizzative aziendali in possesso di competenze tecniche e giuridiche necessarie per svolgere i compiti loro attribuiti nel rispetto della normativa vigente e della *best practice*.

#### 4.4. Linee guida per gli incontri con analisti finanziari o altri operatori del mercato

Nei rapporti con analisti finanziari o altri operatori del mercato, deve essere **evitata l'informazione selettiva**, operando nel rispetto dei seguenti principi di comportamento:

- a) comunicare anticipatamente a Consob ed a Borsa Italiana la data, il luogo ed i principali argomenti dell'incontro, trasmettendo alle stesse la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri stessi;
- b) aprire la partecipazione all'incontro anche ad esponenti della stampa economica, ovvero, ove ciò non sia possibile, pubblicare, con le modalità previste dall'art. 66 RE un comunicato stampa che illustri i principali argomenti trattati;

#### 4.5. Rumors

Il Direttore Corporate, con l'ausilio della funzione Investor Relator dovrà vigilare affinché, in caso di presenza di eventuali *rumors* <sup>(1)</sup> riguardanti la Società ed il Gruppo, si provveda tempestivamente, con le modalità previste dalla legge, alla diffusione di un comunicato che confermi la veridicità delle notizie, integrandone o correggendone ove necessario il contenuto, ovvero le smentisca.

#### 4.6. Dati previsionali ed obiettivi quantitativi

- 4.6.1. I dati previsionali ed obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, ovvero dati contabili di periodo sono **sempre informazioni rilevanti** e, pertanto, ai sensi dell'art. 68 RE possono essere comunicati solo con modalità che assicurino la più compiuta diffusione presso la generalità del pubblico, ovvero con le modalità di cui all'art. 66 RE (comunicazione simultanea a Borsa S.p.A. ed a 2 agenzie di stampa) in modo da evitare asimmetrie informative.
- 4.6.2. Nel caso di comunicazione al mercato di tali dati, il Direttore Corporate provvederà a monitorare la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi diffusi ai sensi del punto precedente, affinché si provveda ad informare senza indugio il pubblico di ogni loro rilevante scostamento, sempre con le modalità di cui all'art. 66.

---

altro paese UE, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un paese dell'UE

<sup>(1)</sup> Allorché in presenza di notizie diffuse tra il pubblico non ai sensi dell'art. 66 RE concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti strumenti finanziari, operazioni di finanza straordinaria relative a tali emittenti ovvero l'andamento dei loro affari, il prezzo degli stessi strumenti vari, nel mercato nel quale tali strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni su domanda degli emittenti, in misura rilevante rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, gli emittenti stessi o i soggetti che li controllano, ove interessati dalle predette notizie, pubblicano, senza indugio e con le modalità previste nei commi 2, 3, 4 e 5, dell'art. 66 un comunicato con il quale informano circa la veridicità delle stesse notizie integrandone o correggendone ove necessario il contenuto, al fine di ripristinare condizioni di parità informativa.

## 5. SOCIETA' CONTROLLATE

### 5.1. Flusso informativo

5.1.1 In relazione a quanto previsto dall'art. 114, comma 2, TUF, le Società Controllate sono portate a conoscenza del presente Regolamento sulla circolazione delle Informazioni Rilevanti o Privilegiate, mediante trasmissione, a cura del Presidente o dell'Amministratore Delegato della Società, di copia del presente Regolamento, all'Organo amministrativo di ciascuna controllata.

L'organo amministrativo di ciascuna Società Controllata deve:

- prendere atto della comunicazione della controllante e conformarsi alle regole di comportamento per la gestione delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate stabilite nel Regolamento;
- adottare, compatibilmente alla propria struttura organizzativa, una procedura analoga a quella adottata dalla Società controllante per la circolazione delle Informazioni Rilevanti o Privilegiate;
- individuare il o i soggetti delegati a dare comunicazione alla Società Controllante delle predette Informazioni.

5.1.2 Le Società Controllate sono tenute ad informare la Società Controllante, nella persona Presidente o dell'Amministratore Delegato, dell'insorgere di un complesso di circostanze o di un evento che costituisca o possa costituire Informazione Rilevante o Informazione Privilegiata.

E' rimessa alla responsabilità dell'Organo amministrativo delle Società Controllate, ovvero del soggetto dalle stesse delegato, la corretta individuazione e gestione al proprio interno, in conformità al Regolamento emanato dalla Società, nonché la tempestiva comunicazione alla Società controllante delle predette informazioni.

5.1.3 In relazione all'eventuale tenuta, da parte della Società, del Registro di cui al capitolo 6 anche per conto di Società Controllate, queste ultime dovranno comunicare tempestivamente i soggetti che avranno accesso alle predette Informazioni Rilevanti o Privilegiate, ai fini della immediata iscrizione nel Registro anzidetto, secondo le modalità concordate nell'apposita delega.

5.1.4 La comunicazione di Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate a soggetti esterni rispetto alla Società Controllata dovrà avvenire nel rispetto di quanto di quanto previsto sub 3.2. e previa autorizzazione da parte della Società nella persona del Presidente o dell'Amministratore Delegato.

Fermo il rispetto di quanto sopra, in caso di comunicazione non intenzionale, nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, di Informazioni Rilevanti o di Informazioni Privilegiate ad un soggetto che non sia tenuto ad un obbligo di riservatezza, ovvero che non abbia preventivamente sottoscritto impegni di riservatezza, dovrà essere immediatamente informato il Presidente o l'Amministratore Delegato della Società, che dovrà dare disposizioni affinché si provveda senza indugio alla comunicazione al pubblico delle predette informazioni, con le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento.

5.1.5 Fermo quanto sopra previsto, nel caso in cui la Società Controllata instauri rapporti con soggetti che agiscano in nome o per conto della Società medesima e che abbiano accesso ad Informazioni Rilevanti o Privilegiate, fermo restando che detti soggetti dovranno essere iscritti nel Registro di cui al capitolo 6, gli stessi dovranno essere resi edotti dell'obbligo di istituire il Registro di cui all'art. 115-bis del TUF ed impegnarsi ad ottemperare all'obbligo anzidetto.

### 5.2. Comunicazioni al pubblico

5.2.1 La valutazione in merito alla rilevanza, ai sensi dell'art. 114 TUF, delle circostanze o dell'evento ai fini della comunicazione al pubblico, è rimessa alla responsabilità della Società controllante, nella persona del suo Presidente o dell'Amministratore Delegato, che si coordineranno tra loro a tal fine.

5.2.2 La comunicazione al pubblico delle informazioni riguardanti le Società Controllate viene effettuata sempre a cura della Società controllante, secondo le modalità previste dalla normativa vigente; le Società Controllate devono astenersi dal diffondere in autonomia alcuna informazione di cui all'art. 114, comma 1 TUF.

5.2.3 La decisione di ricorrere alla facoltà di ritardare la diffusione delle informazioni, prevista dall'art. 114, comma 3 TUF e dall'art. 66-bis RE, è rimessa alla responsabilità della Società controllante.

Nel caso in cui la Società controllante ricorra a tale facoltà, il Presidente o l'Amministratore Delegato ne informa immediatamente la Società Controllata, nelle persone come sopra delegate, affinché la stessa adotti le opportune cautele finalizzate a:

- a) impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società Controllata, mediante preventiva individuazione di queste ultime ed iscrizione nel Registro di cui all'art. 115-bis TUF;
- b) garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di

diffusione non autorizzata delle informazioni, mediante l'invio dell'apposita informativa all'atto dell'iscrizione nel Registro di cui all'art. 115-bis TUF.

L'informativa alla Consob prevista dal comma 4 dell'art. 66-bis, avviene a cura della Società controllante.

La Società Controllata, per il tramite dei soggetti come sopra delegati, è tenuta ad informare senza indugio la Società controllante, nella persona del Presidente o dell'Amministratore Delegato, se non sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni di cui si intenda ritardare la diffusione, ovvero se la riservatezza sia venuta meno, affinché la Società controllante provveda senza indugio, secondo le modalità previste dalla legge, alla comunicazione al mercato delle predette informazioni.

### **5.3. Altre comunicazioni e relazioni esterne**

5.3.1 I rapporti con la stampa, gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali ed ogni altro soggetto terzo rispetto alla Società (che non rientrino nelle normali attività operative della Società) avverranno di norma esclusivamente a cura della Società.

Eventuali deroghe a quanto sopra stabilito dovranno essere preventivamente ed espressamente autorizzate dal Presidente o dall'Amministratore Delegato della Società, che dovrà altresì definire i contenuti della comunicazione al fine di garantire il rispetto delle politiche aziendali in materia di comunicazione esterna, nonché degli obblighi legislativi e regolamentari vigenti, con particolare riguardo alla parità informativa tra i diversi operatori e rispetto al mercato.

5.3.2 L'attività di *marketing* delle Società Controllate, dovrà avvenire nell'ambito delle strategie generali definite dalla Società, anche al fine di evitare che tale attività risulti combinata con la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate da parte della Società, in maniera che potrebbe essere fuorviante.

### **5.4. Dati previsionali ed obiettivi quantitativi**

La diffusione di dati previsionali ed obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, nonché dati contabili di periodo da parte delle Società Controllate, potrà avvenire solo previa autorizzazione del Presidente o dell'Amministratore Delegato della Società, nel rispetto di quanto previsto .

## **6. REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (1)**

### **6.1 Premessa**

L'art. 115-bis del TUF prevede l'obbligo, a carico degli **emittenti quotati**, dei soggetti **in rapporto di controllo con essi** e delle **persone che agiscono in loro nome o per loro conto**, di istituire e regolarmente aggiornare un registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate (di seguito il "Registro"), secondo le modalità determinate da Consob con regolamento (artt. 152 bis e seguenti del RE).

Nel registro devono essere iscritte le persone che **in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del registro**, hanno accesso alle informazioni indicate all'art. 114, comma 1 TUF (Informazioni Privilegiate di cui all'art. 181 TUF che riguardano direttamente gli emittenti quotati e le società Controllate). Inoltre, in osservanza dell'art. 5 della Direttiva 2004/72/CE del 29 aprile 2004 l'iscrizione deve avvenire anche con riguardo alle informazioni riguardanti indirettamente la Società.

Nel Registro vengono altresì iscritte le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Rilevanti riguardanti la Società e le società Controllate.

Per quanto riguarda gli aspetti operativi, ed in particolare le modalità di tenuta ed aggiornamento del Registro, gli stessi sono disciplinati nella specifica procedura.

## 6.2. Registro di gruppo

Ai sensi del comma 4 dell'art. 152-bis RE, le società in rapporto di controllo con l'emittente e l'emittente stesso possono delegare ad altra società del gruppo l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro, purchè le politiche interne relative alla circolazione ed al monitoraggio delle informazioni privilegiate consentano alla società delegata un puntuale adempimento degli obblighi connessi.

Al riguardo, la Società si rende disponibile alla tenuta del Registro per conto di altre Società del gruppo (Registro di gruppo), previa valutazione a cura del Presidente o dell'Amministratore Delegato, che si coordineranno tra loro, della sussistenza dei presupposti sopra precisati e facendosi rilasciare delega in tal senso dalle Società del gruppo (Società Deleganti).

## 6.3. Individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro

6.3.1 Il Consiglio di Amministrazione (ovvero il/i soggetto/i dallo stesso delegato/i), procede all'individuazione, ai fini dell'iscrizione in via permanente nel Registro, dei soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso su base regolare ad Informazioni Rilevanti o ad Informazioni Privilegiate e le motivazioni dell'iscrizione.

L'iscrizione su base regolare non fa venire meno l'obbligo di iscrizione dei medesimi soggetti anche su base occasionale, in relazione all'eventuale accesso ad Informazioni Rilevanti o Privilegiate diverse da quelle per le quali sono stati iscritti su base regolare.

6.3.2 L'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro su base occasionale avviene, per quanto riguarda la Società, a cura dei soggetti indicati al paragrafo 3.1.1.

6.3.3 Per le Società Deleganti, l'individuazione delle persone da iscrivere nel Registro che abbiano accesso, su base regolare od occasionale, ad Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate, avverrà a cura delle Società Deleganti medesime, che provvederanno alla comunicazione alla Società ai fini dell'iscrizione, secondo le modalità concordate nella delega.

6.3.4 I responsabili dell'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro, come sopra precisati, devono comunicare tempestivamente al Preposto i nominativi dei soggetti da iscrivere e le motivazioni dell'iscrizione, in conformità alla Procedura.

## 6.4. Aggiornamento del registro

6.4.1 L'aggiornamento del Registro deve essere disposto, a cura dei soggetti richiamati sub 6.3 e in conformità alla Procedura, nei seguenti casi:

- cambio delle motivazioni per cui un soggetto è iscritto;
- iscrizione di nuovi soggetti;
- venir meno dell'accesso ad Informazioni Rilevanti o Privilegiate da parte dei soggetti iscritti (in modo "permanente" o "occasionale" nel Registro).

6.4.2 L'aggiornamento deve essere altresì disposto, per ciascun soggetto iscritto, in relazione al suo accesso alle varie fasi successive di "maturazione" del complesso di circostanze o dell'evento rilevante che dà luogo all'Informazione Rilevante o Privilegiata, ovvero qualora un'Informazione Rilevante non sia più idonea a divenire Informazione Privilegiata.

## 6.5. Preposto alla tenuta del Registro

6.5.1 La tenuta e l'aggiornamento del Registro avviene a cura della dott.ssa Arianna Maronese, avendo quale sostituto l'avv. Milly Bortoluzzi.

6.5.2 Il Preposto ha i seguenti compiti:

- assicurare il rispetto delle normativa vigente e della Procedura per quanto riguarda la tenuta e l'aggiornamento del Registro;
- provvedere senza indugio alle annotazioni (iscrizioni, aggiornamenti o chiusure) nel Registro in base alle richieste a lui pervenute da parte dei soggetti di cui sub 6.3., indicando l'eventuale Società Delegante per conto della quale viene effettuata l'annotazione;
- informare le persone iscritte nel Registro della loro iscrizione e degli aggiornamenti che le riguardano, nonché degli obblighi che derivano dall'aver accesso a Informazioni Privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-bis della Parte V del TUF o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate, in conformità alla legge ed alla Procedura;
- istituire e mantenere l'archivio dei documenti connessi alla tenuta del Registro;
- collaborare con le Autorità di Vigilanza in caso di richieste di dati ed ispezioni.

**6.6. Conservazione del Registro**

I dati relativi alle persone iscritte nel Registro, e tutta la documentazione di supporto sono conservati per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

## **7. LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI**

- 7.1. Fermi restando gli obblighi ed i divieti previsti al precedente paragrafo 2.1., è in ogni caso fatto divieto ai soggetti iscritti nel Registro di compiere operazioni sulle azioni o sugli strumenti finanziari alle stesse collegati <sup>(1)</sup>:
- a) nei trenta giorni precedenti il Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio e della relazione semestrale;
  - b) nei quindici giorni precedenti il Consiglio di Amministrazione di approvazione della relazione trimestrale;
  - c) dalla data in cui vengono iscritti nel Registro in modo occasionale per l'accesso ad informazioni relative ad operazioni di fusione, scissione o acquisizione di cui sia parte la Società ovvero qualsiasi altra operazione o circostanza idonea ad influenzare il prezzo degli strumenti finanziari della società, fino al momento in cui tali informazioni vengano rese pubbliche.

Il divieto non si applica all'esercizio di diritti attribuiti nell'ambito di piani di stock option nonchè di diritti d'opzione; tuttavia si applica, invece, alle operazioni relative ai titoli acquistati per effetto dell'esercizio di tali diritti.

- 7.2. Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di amministrazione.
- 7.3. Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva la facoltà di vietare o limitare ulteriormente il compimento di operazioni da parte dei soggetti iscritti nel Registro

---

<sup>(1)</sup> Si intendono per strumenti finanziari collegati:

1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni (ad es. warrant); 2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con essere (ad es. obbligazioni convertibili); 3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni (art.1, comma 3, TUF); 4) gli strumenti finanziari equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni (es. azioni di risparmio); 5) le eventuali azioni quotate emesse da società controllata da Geox SpA; 6) le azioni non quotate emesse da eventuale società controllata rilevante di Geox SpA (ossia qualora il valore contabile della partecipazione detenuta - in via diretta od indiretta - nella controllata, rappresenti più del 50% dell'attivo patrimoniale di Geox SpA, come risultante dall'ultimo bilancio civilistico approvato).

## 8. OBBLIGHI CHE DERIVANO DALL' AVERE ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E SANZIONI

L'accesso alle Informazioni Rilevanti o Privilegiate in ragione di una attività lavorativa, funzione o professione svolta a favore della Società, comporta l'obbligo di rispettare il presente Regolamento, con applicazione delle sanzioni previste al paragrafo 9.2., in caso di sua inosservanza.

Ai sensi dell'articolo 193, comma 1, T.U.F. la Società tenuta ad effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 T.U.F., soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 500.000 per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative.

Secondo quanto disposto dal comma 1 bis dell'articolo citato, alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all'art. 114, comma 8 (nel caso specifico gli emittenti strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lett. a) TUF che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico), nonché i loro dipendenti, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB.

Ai sensi, altresì, dell'art. 190 comma 3 TUF, richiamato dal succitato art. 193, si applica la sanzione amministrativa da Euro 2.580 a Euro 129.115., ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nella Società, i quali abbiano violato la disposizione o non abbiano vigilato, in conformità ai doveri del proprio ufficio affinché le disposizioni non fossero violate da altri

### Abuso di informazioni privilegiate

Ai sensi degli artt. 184 e 187-bis TUF (abuso di informazioni privilegiate), il possesso di Informazioni Privilegiate da parte di chiunque, in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di un professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, comporta i seguenti divieti:

- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari <sup>(1)</sup> utilizzando le informazioni medesime;
- comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomandare o indurre altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

**L'inosservanza dei divieti anzidetti è punita come segue:**

#### a. Sanzioni penali

**con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro 40.000 a euro 6 milioni; il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato** quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata al massimo.

La stessa sanzione si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni come sopra vietate.

Pene accessorie: la condanna per taluno dei delitti previsti dal capo II titolo I-bis del TUF importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

#### b. Sanzioni amministrative

**salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 15 milioni; le sanzioni sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito** quando, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate al massimo;

La stessa sanzione si applica:

- a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni come sopra vietate;

<sup>(1)</sup> Ai fini dell'applicazione dell'art. 184 del TUF, per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 TUF il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'art. 180, comma 1, lett. a) TUF.

- a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluna delle azioni come sopra vietate.

#### Sanzioni amministrative accessorie

l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di società quotate, **l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.**

La sanzione amministrativa accessoria ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a 3 anni. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado di colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, per un periodo non superiore a 3 anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale.

#### c. Confisca

La condanna per reato o l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, importa sempre **la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.**

Qualora non sia possibile eseguire la confisca come sopra, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

#### Responsabilità della Società

Ai sensi dell'art. 187-quinquies del D. Lgs. 58/1998, l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla Parte V, Titolo I-bis, capo III del D. Lgs. 58/1998, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma precedente, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

In relazione agli illeciti di cui sopra, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 231/2001 (ipotesi di esonero da responsabilità).

Ai sensi dell'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001, in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate <sup>1</sup> previsti dalla Parte V, Titolo I-bis, capo II del D. Lgs. 58/1998, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma precedente, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

La responsabilità dell'ente sussiste ove il reato sia commesso da una delle persone indicate al comma 1, lett. a) e b) dell'art. 187-quinquies del citato decreto, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, anche se l'autore non è stato identificato, non è imputabile o il reato risulta estinto per causa diversa dall'amnistia. Non è punibile l'ente che provi di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire il reato commesso.

---

(<sup>1</sup>) Si ricorda che la disciplina ex D. Lgs. 231/2001 si applica anche in relazione ad ipotesi di manipolazioni di mercato.

## **9. NORME FINALI**

### **9.1. Diffusione del Regolamento**

Il presente Regolamento sarà portato a conoscenza di tutti i Destinatari a cura del Direttore Corporate, trasmettendone a mano copia a tutti i Destinatari nonché al momento della comunicazione dell'iscrizione nel Registro.

Il Regolamento verrà pubblicato sul sito intranet della Società, qualora istituito.

### **9.2. Inosservanza del Regolamento**

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Regolamento da parte dei Destinatari comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva e/o dal regolamento interno, in particolare relativamente al dovere di riservatezza, nonché l'obbligo di risarcire alla Società tutti i danni diretti ed indiretti che possano derivarle dalla violazione dello stesso, che è parte integrante del contratto di lavoro e/o del diverso rapporto contrattuale o fiduciario che intercorre tra i Destinatari e la Società.

### **9.3. Controllo sul rispetto del Regolamento**

9.3.1 L'attività di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento da parte dei Destinatari è rimessa all'Organismo di Vigilanza che a tali fini avrà accesso al Registro ed a tutte le registrazioni ivi effettuate.

Nel caso in cui vengano riscontrate violazioni del Regolamento, l'OdV ne informerà tempestivamente per iscritto l'Amministratore Delegato affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti, in relazione alla gravità della violazione.

9.3.2. Tutti i Destinatari sono tenuti a fornire all'OdV la massima collaborazione, agevolando le verifiche e fornendo le informazioni richieste. I Destinatari sono altresì tenuti a segnalare all'OdV eventuali violazioni del Regolamento di cui siano venuti a conoscenza ed a cooperare alle eventuali indagini svolte in relazione alle violazioni, mantenendo il più stretto riserbo al riguardo.

### **9.4. Modifiche e integrazioni del Regolamento**

9.4.1 Le eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le modifiche della Parte V scaturenti da variazioni della normativa vigente, che potranno essere apportate a cura dell'Amministratore Delegato che ne dovrà dare informativa al Consiglio nel corso della prima riunione successiva.

9.4.2 In ogni caso il Consiglio di Amministrazione della Società, con cadenza annuale, in occasione della riunione di approvazione del progetto di bilancio, provvederà ad una revisione del Regolamento apportando le eventuali correzioni o integrazioni ritenute opportune.

9.4.3 Il testo aggiornato del Regolamento dovrà essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari, ai sensi del punto 9.1.

### **9.5. Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore dal 20 aprile 2006.